



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Al Collegio dei Revisori

SEDE

OGGETTO: trasmissione proposta di modifica e adeguamento contrattuale Convenzione di Segreteria.

Con la presente si trasmette la proposta di deliberazione per l'adeguamento della convenzione di Segreteria al CCNL 16/07/2024 della dirigenza dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, in conformità alle previsioni dell'art. 99, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per il relativo parere di competenza.

Valguarnera Caropepe 20 novembre 2024

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Parziale modifica deliberazione n. 60 del 13/12/2023 “Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario Comunale, tra i Comuni di Valguarnera Caropepe (EN) e Bivona (AG)” – Adeguamento CCNL 16.07.2024.
-----------------	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale e, in particolare, all'articolo 99 prevede in capo al Sindaco il potere di nomina del segretario comunale e all'art. 98 prevede che i comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'agenzia;
- l'art. 30 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rubricato "Convenzioni" che, in generale, disciplina, tra le forme associative, le convenzioni tra enti locali per la gestione associata e coordinata di servizi e funzioni;
- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Viste:

- la deliberazione n. 150/1999 e s.m.i. del CdA Nazionale dell'ex AGES recante la procedura per la nomina del Segretario titolare, in particolare il punto n. 2 del deliberato che disciplina la costituzione della sede di segreteria comunale mediante convenzione;
- la deliberazione n. 113/2001 del CdA Nazionale dell'ex AGES di interpretazione del punto 2b della deliberazione n. 150/1999;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020 che in attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha definito le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato in G.U n. 297 del 30-11-2020;

Rilevato che:

- le Amministrazioni Comunali di Valguarnera Caropepe (EN) e di Bivona (AG), avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 di stipulare una convenzione per l'esercizio dell'Ufficio del Segretario Comunale, in quanto tali Comuni, pur non essendo fra loro confinanti, hanno una realtà demografica e territoriale

molto simile, con una popolazione residente rispettivamente di n. 7.063 abitanti (Comune di Valguarnera Caropepe) e di n. 3.274 abitanti (comune di Bivona) alla data del 31.12.2022 (ultimo anno precedente); pertanto, la scelta di convenzionarsi consentirebbe a ciascuno degli Enti di avvalersi di un Segretario per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno lavorativo richiesto per dei Comuni con le suddette caratteristiche, con un indubbio risparmio economico e sviluppo delle competenze;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Valguarnera Caropepe n. 60 del 13/12/2023 con la quale è stato approvato lo schema di "Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, tra i Comuni di Valguarnera Caropepe (EN) e Bivona (AG)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Bivona n. 57 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato lo schema di "Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, tra i Comuni di Valguarnera Caropepe (EN) e Bivona (AG)";
- la convenzione di segreteria sottoscritta in data 5/01/2024;
- la determinazione della Prefettura di Palermo n. 21 del 10/01/2024 con la quale si è preso atto della costituzione della sede di segreteria convenzionata, riclassificata in classe II;
- il decreto sindacale del Comune di Valguarnera Caropepe di individuazione del segretario della sede convenzionata n. 3 del 12/01/2024;
 - la determinazione della Prefettura di Palermo n. 48 del 16/01/2024 di assegnazione del segretario dr.ssa Maria Cristina Pecoraro;
- il decreto sindacale del Comune di Valguarnera Caropepe di nomina del segretario della sede convenzionata n. 5 del 19/01/2024;
- l'accettazione della nomina in data 21 gennaio 2024 e la conseguente assunzione del servizio in data 22 gennaio 2024;

Preso atto che:

- il quadro normativo vigente si fonda sul presupposto che la gestione associata dei servizi, da parte dei piccoli comuni, tramite l'unione dei comuni e la convenzione, favorisce una serie di aspetti, tra cui: economia di scala, maggiore professionalità, miglioramento delle prestazioni, maggiore specializzazione dei dipendenti, maggiore peso politico complessivo e diffusione delle best practice;
- il D.L. 78/2010, prevede per i piccoli comuni la gestione associata di funzioni fondamentali che riguardano l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile e il controllo, compresi i processi di digitalizzazione dei sistemi informativi e documentali, la trasparenza, gli Open Data e la conservazione digitale dei documenti.
- la gestione associata, in generale, può favorire oltre ad economie di scala, efficacia, efficienza, trasparenza, razionalizzazione e semplificazione delle attività amministrative (confronto tra il personale e condivisione delle conoscenze, del patrimonio informativo e delle competenze);
- la convenzione rappresenta un valido strumento di razionalizzazione delle risorse non solo economiche che permette alle amministrazioni pubbliche di attivare con minore sforzo economico e di risorse umane i diversi processi, sfruttando le risorse comuni;

Preso atto che in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il CCNL per la dirigenza Locale per il triennio 2019-2021 che comprende la sezione dedicata a i segretari comunali e provinciali e che, conseguentemente, si rende necessario adeguare la convenzione al nuovo contratto,

Rilevato, inoltre, necessario modificare l'art. 3 rubricato "Durata della Convenzione – Scioglimento anticipato" stabilendo che la convenzione *"ha una durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato, intendendosi che la stessa mantiene validità non oltre il 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto"*;

Visto l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario comunale tra i Comuni di Valguarnera Caropepe (EN), individuato capo-convenzione e il Comune di Bivona (AG), che consta di

n. 12 articoli che disciplinano ogni aspetto riguardante il funzionamento e la ripartizione degli oneri della costituenda convenzione, con le modifiche di cui sopra;

Preso atto che sulla presente proposta devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di dipartimento e il parere del revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni e la legge regionale di recepimento L.R. n. 7/2019;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
- il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., recante il Testo unico degli enti locali;
- il D.lgs. 27/10/2009 n. 150 e s.m.i.;
- i vigenti CCNL dei segretari comunali e provinciali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n- 7/2019;
2. Di modificare la "Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni di Valguarnera Caropepe (EN) e Bivona (AG)", il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Valguarnera Caropepe n. 60 del 13/12/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Bivona n. 57 del 29/12/2023, sottoscritta in data 5/01/2024 e ratificata con Determinazione della Prefettura di Palermo n. 21 del 10/01/2024, secondo lo schema allegato;
3. Di dare atto che sono parzialmente modificati gli art. 3, 6, 8 e 10 per modifica della durata della convenzione, fissata allo scadere del mandato del sindaco del comune capo-convenzione e per adeguamento contrattuale al CCNL 16/07/2024;
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione, come modificata, per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale e trasmettere copia della deliberazione consequenziale all'adozione della presente proposta al Comune capo-convenzione e alla Prefettura di Palermo – Ufficio per la Gestione dei Segretari comunali e provinciali (Ex Agenzia per la gestione dell'albo a dei Segretari comunali e provinciali), dando atto della continuità del servizio dal 22/01/2024, data di assunzione del servizio del segretario titolare;
4. Di dare atto che la deliberazione consequenziale all'adozione della presente proposta verrà pubblicata oltre che all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, stabilmente ai fini della massima trasparenza e accessibilità, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Disposizioni Generali" di 2° livello "Atti Generali" oltre che nella sezione di 1° livello "Provvedimenti" di 2° livello "Organi di indirizzo Politico" e sottosezione di 1° livello "Disposizioni generali – Atti generali";
5. Di dichiarare l'adottanda deliberazione, immediatamente esecutiva al fine adottare tempestivamente gli atti consequenziali.

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni del segretario comunale tra i comuni di
Valguarnera Caropepe (EN) e Bivona (AG)

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALGUARNERA CAROPEPE E BIVONA PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

tra

Il Comune di VALGUARNERA CAROPEPE (EN), C.F. 00046840864, (classe III), legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott.ssa Francesca Draia;

e

Il Comune di BIVONA (AG), C.F.80003970847, (classe III), legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Milko Cinà;

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Valguarnera Caropepe, con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 13-12-2023, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Bivona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 29-12-2023 hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segretario Comunale in forma associata, ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Valguarnera Caropepe (EN), C.F. 00046840864, (classe III) e di BIVONA (AG), C.F. 80003970847, (classe III), rispettivamente della provincia di Enna e Agrigento, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 465/97, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto Segretario Comunale. La sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Valguarnera Caropepe e Bivona è classificata in classe III.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Valguarnera Caropepe assume la veste di capo convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata decorre dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale titolare della convenzione ed **ha una durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato, intendendosi che la stessa mantiene validità non oltre il 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.** Gli effetti della convenzione cessano, altresì, esclusivamente per una delle seguenti cause:

- scadenza naturale della convenzione, fatta salva la facoltà delle amministrazioni di prorogarne gli effetti con deliberazione dei rispettivi consigli comunali;
- scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni comunali contraenti;
- recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e da notificare alle altre amministrazioni comunali contraenti. Il provvedimento di recesso

unilaterale avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte del Comune Capo – convenzione, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso;

- sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare presso altra sede; in tale ultima evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni. Le amministrazioni comunali contraenti potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi.

Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede del Comune capo convenzione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso del Comune capo convenzione, il collocamento in disponibilità. Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata seguendo la medesima stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del Segretario Comunale sono di competenza del Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Bivona. Per il procedimento di nomina del segretario titolare si rinvia alle deliberazioni n. 150/1999, n. 113/2001 e successive modifiche e integrazioni, adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate e svolte con modalità tali da assicurare il proficuo esercizio dell'attività presso ciascun comune. I Sindaci dei due comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'inquadramento giuridico e il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata sono determinati dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione.

I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati sono ispirati al principio di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri. Spetta al Segretario Comunale, **oltre al trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), b), c) e d) in godimento, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del CCNL 16.07.2024, ovvero nella misura stabilita contrattualmente.** Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il Comune di Valguarnera Caropepe, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, **comprensivi della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. Si rinvia agli artt. 60 e 61 del CCNL 16.07.2024. Il sistema di graduazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 60 del CCNL, sarà approvato dagli enti convenzionati, su proposta del capo-convenzione e previa consultazione del comune convenzionato. Rimane a carico del**

singolo comune l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive, compreso l'incarico presso un'unione di comuni.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Al Segretario Comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata tra i due comuni, seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

In materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs.n. 267/2000, al Segretario Comunale che, su richiesta dell'Ente, roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, sono corrisposti i diritti di rogito, ove spettanti, nella misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento. A tal fine ciascun Comune aderente provvederà alla liquidazione delle spettanze al Segretario Comunale, nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento.

In merito ai costi, le parti prendo atto che ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

ART. 7 - ONERIFINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria Comunale, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite in parti uguali al 50% a carico di ciascun comune. Il Comune di Valguarnera Caropepe comunicherà ogni trimestre al Comune di Bivona il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Bivona provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, titolare della sede convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, **ovvero dal vice segretario di ciascun Comune.** Il compenso per il reggente inviato dall'Agenzia è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionati stabiliti per il titolare.

ART.9 REGISTRAZIONE

La presente scrittura è redatta in due esemplari originali ed è da registrarsi in caso d'uso.

ART. 10 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento delle funzioni

*Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni del segretario comunale tra i comuni di
Valguarnera Caropepe (EN) e Bivona (AG)*

di Segretario Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione. In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio;
- **Graduazione della retribuzione di posizione.**

ART. 11-MODIFICHE ALLA CONVEZIONE

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

ART. 12 - NORMA DI CHIUSURA

La presente convenzione per l'ufficio di segretario, è comunicata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte della Prefettura di Palermo - competente sezione regionale dell'albo dei Segretari comunali, ai fini della classificazione della sede e dell'assegnazione del segretario individuato. Sono altresì comunicate le modifiche alla convenzione, per la presa d'atto finalizzata all'eventuale nuova classificazione della sede e alla conferma dell'assegnazione del segretario titolare.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

*Il Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe
(capo-convenzione)
Francesca Draia*

*Il Sindaco del Comune di Bivona
(convenzionato)
Milko Cinà*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Parziale modifica deliberazione n. 60 del 13/12/2023 “Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario Comunale, tra i Comuni di Valguarnera Caropepe (EN) e Bivona (AG)” – Adeguamento CCNL 16.07.2024.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 20-11-2024

Il Responsabile del Settore AA.GG.

Dott. Salvatore Lo Bartolo



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Parziale modifica deliberazione n. 60 del 13/12/2023 “Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario Comunale, tra i Comuni di Valguarnera Caropepe (EN) e Bivona (AG)” – Adeguamento CCNL 16.07.2024.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 20-11-2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

